



**COMUNE DI MALTIGNANO**  
**Provincia di Ascoli Piceno**  
**Cod. Istat 044027**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**( COPIA )**

<b>N.31 del Reg.</b> <b>Data 19-10-2018</b>	<b>Oggetto: REGOLAMENTO CONCESSIONI CIMITERIALI - APPROVAZIONI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI</b>
--	--

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di ottobre alle ore 19:20, in seduta pubblica, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Maltignano.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale per la trattazione del presente punto:

<b>FALCIONI ARMANDO</b>	<b>P</b>	<b>Ballatori Ettore</b>	<b>P</b>
<b>MANCINI CILLA MONICA</b>	<b>P</b>	<b>Alessi Giordana</b>	<b>P</b>
<b>CONOCCHIOLI ANTONIO</b>	<b>A</b>	<b>TALAMONTI DOMENICO</b>	<b>P</b>
<b>Filiaggi Federica</b>	<b>P</b>	<b>CORVARO GIOVANNI</b>	<b>P</b>
<b>ALFONSI ATTILIO</b>	<b>P</b>	<b>CRETONE MIRKO</b>	<b>A</b>
<b>LISSO FRANCESCO</b>	<b>P</b>		

Assegnati n. 11  
In Carica n. 11

Presenti n. 9  
Assenti n. 2

- **Assiste il Segretario Comunale Dott. CAROPRESO LUIGI.**
- **Presiede FALCIONI ARMANDO, nella sua qualità di SINDACO.**

La seduta è Pubblica.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, si esamina il punto n° 9 dell'ordine del giorno.

Partecipano alla seduta gli Assessori esterni Spurio e Flamini i quali hanno diritto di intervento ma non di voto.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### PREMESSO:

- che con deliberazione di C.C. n. 15 del 12/06/2006 veniva approvato il regolamento per le concessioni cimiteriali;
- che con deliberazione di C.C. n. 54 del 10/11/2010 si apportavano alcune modifiche al predetto regolamento, con particolare riferimento agli artt. 9 e 10;
- che con deliberazione di C.C. n. 35 del 20.10.2015 è stata approvata la modificato ed integrato il suddetto edilizio con particolare riferimento alla parte relativa alle concessioni delle aree per la costruzione delle tombe di famiglia

**PRESO ATTO** che l'art.11 sexies dispone che le autorizzazioni ed i permessi necessari per la costruzione delle opere sia subordinata al versamento di una somma a titolo di cauzione senza peraltro indicarne l'importo;

**RITENUTO** dunque di dover apportare modifiche ed integrazioni al predetto regolamento, al fine da rendere applicabile l'art.11 sexies anche nel caso di realizzazione di cappelle e minicappelle da parte dei privati;

**VISTE** le modifiche riportate nel seguente quadro di raffronto relativamente all'art. 11 sexies:

TESTO (Regolamento approvato con DCC n 35 del 20/10/2015)	TESTO (parti modificate in grassetto da approvare)
I concessionari delle aree cimiteriali sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.  Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo 11 ter sono subordinate al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale , a garanzia della corretta esecuzione della opera e del risarcimento di eventuali danni.	I concessionari delle aree cimiteriali sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.  Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo 11 ter sono subordinate al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale , a garanzia della corretta esecuzione della opera e del risarcimento di eventuali danni.  <b>L'importo relativo al deposito cauzionale è pari al 10% dell'importo dei lavori da realizzare la cui spesa è attestata mediante stima sottoscritta da tecnico abilitato.</b>  <b>Detta cauzione sarà prestata mediante bonifico bancario, ovvero mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa.</b>  <b>Il deposito cauzionale sarà svincolato a richiesta dopo l'ultimazione dei lavori e previa verifica dell'integrità</b>

**DATO ATTO** che sulla proposta in oggetto la scrivente titolare di P.O., anche in qualità di Responsabile del procedimento, non si trova in situazioni di incompatibilità e di conflitto di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei propri conviventi, parenti e affini entro il secondo grado, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 53 e 54 del D.Lgs. n°165/2001, 6 e 7 del D.P.R. n°62/2013 (Codice di comportamento) e 6/bis della legge n°241/1990 (Conflitto di interessi) così come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n°190/2012;

**VISTI** gli articoli 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile dei provvedimenti amministrativi che i Responsabili dei Servizi devono esprimere obbligatoriamente attraverso apposito parere;

**VISTI** gli artt. 5, comma 4, e 6, comma 4 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n°8 del 29/01/2013;

### PROPONE

**DI APPORTARE** al vigente regolamento per le concessioni cimiteriali, approvato con deliberazione di C.C. n°15 del 12/06/2006 e già modificato con deliberazione di C.C. n°54 del 10/11/2010 e n 35 del 20/10/2015 , anche le seguenti ulteriori modifiche e integrazioni, riportate nell'allegato quadro di raffronto:

TESTO (Regolamento approvato con DCC n35 del 20/10/2015)	TESTO (modifiche in grassetto da approvare)
<p>I concessionari delle aree cimiteriali sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.</p> <p>Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo 11 ter sono subordinate al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale , a garanzia della corretta esecuzione della opera e del risarcimento di eventuali danni.</p>	<p>I concessionari delle aree cimiteriali sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.</p> <p>Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo 11 ter sono subordinate al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale , a garanzia della corretta esecuzione della opera e del risarcimento di eventuali danni.</p> <p><b>L'importo relativo al deposito cauzionale è pari al 10% dell'importo dei lavori da realizzare la cui spesa è attestata mediante stima sottoscritta da tecnico abilitato.</b></p> <p><b>Detta cauzione sarà prestata mediante bonifico bancario, ovvero mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa.</b></p> <p><b>Il deposito cauzionale sarà svincolato a richiesta dopo l'ultimazione dei</b></p>

**DI APPROVARE** il testo integrale allegato alla presente determinazione del “Regolamento delle concessioni cimiteriali” con le modifiche apportate;

**DI ESPRIMERE** sulla presente proposta, di cui si attesta sia la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione, sia la convenienza e la sua idoneità a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati, **il proprio preventivo parere favorevole** di regolarità tecnica amministrativa, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 49 e 147-bis, comma 1, del TUEL e agli artt. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sui controlli interno;

**DI DARE ATTO**, infine, che sulla presente proposta, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, il Responsabile del Servizio Finanziario non ha rilasciato il preventivo parere di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 49, 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del TUEL, ma solo un visto, come riportato in calce.

f.to. Il Responsabile del Settore Tecnico Comunale

Maltignano, 19.10.2018

Arch. Antonella Stuzzica

F.to. p. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali

Maltignano, 19.10.2018

Il Segretario Comunale

Dott. Luigi Caropreso

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la sopra descritta proposta dei Responsabili dei Servizi interessati;

**DOPO** breve illustrazione della proposta effettuata dal Sindaco;

**PRESO ATTO** della necessità di regolamentare anche la fattispecie della concessione delle aree cimiteriali, al fine di consentire la costruzione, da parte di privati che lo richiedessero, di tombe di famiglia (cappelle e mini cappelle);

**RITENUTO** dunque di condividere in toto i contenuti della proposta in discussione e dunque di dover apportare le suesposte modifiche ed integrazioni al predetto regolamento;

**PROCEDUTO** a votazione in forma palese, per alzata di mano, con il seguente risultato:  
Consiglieri presenti: 9; astenuti n. 0; voti favorevoli n. 9; voti contrari n.0;

**CONSTATATO** l'esito della votazione,

## **DELIBERA**

**DI APPORTARE** al vigente regolamento per le concessioni cimiteriali, approvato con deliberazione di C.C. n°15 del 12/06/2006 e già modificato con deliberazione di C.C. n°54 del

10/11/2010 e n 35 del 20/10/2015 , anche le seguenti ulteriori modifiche e integrazioni, riportate nell'allegato quadro di raffronto:

TESTO (Regolamento approvato con DCC n35 del 20/10/2015)	TESTO (parti in grassetto modificate da approvare)
<p>I concessionari delle aree cimiteriali sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.</p> <p>Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo 11 ter sono subordinate al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale , a garanzia della corretta esecuzione della opera e del risarcimento di eventuali danni.</p>	<p>I concessionari delle aree cimiteriali sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.</p> <p>Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo 11 ter sono subordinate al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale , a garanzia della corretta esecuzione della opera e del risarcimento di eventuali danni.</p> <p><b>L'importo relativo al deposito cauzionale è pari al 10% dell'importo dei lavori da realizzare la cui spesa è attestata mediante stima sottoscritta da tecnico abilitato.</b></p> <p><b>Detta cauzione sarà prestata mediante bonifico bancario, ovvero mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa.</b></p> <p><b>Il deposito cauzionale sarà svincolato a richiesta dopo l'ultimazione dei lavori e previa verifica dell'integrità delle opere preesistenti</b></p>

**DI APPROVARE** il testo integrale allegato alla presente determinazione del "Regolamento delle concessioni cimiteriali" con le modifiche apportate;

**DI ESPRIMERE** sulla presente proposta, di cui si attesta sia la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione, sia la convenienza e la sua idoneità a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati, **il proprio preventivo parere favorevole** di regolarità tecnica amministrativa, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 49 e 147-bis, comma 1, del TUEL e agli artt. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sui controlli interno;

**DI DARE ATTO**, infine, che sulla presente proposta, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, il Responsabile del Servizio Finanziario non ha rilasciato il preventivo parere di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 49, 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del TUEL, ma solo un visto, come riportato in calce.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere,

DELIBERA DI CONSIGLIO n.31 del 19-10-2018 COMUNE DI MALTIGNANO

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;  
Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese nei modi di legge;

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

# **REGOLAMENTO CONCESSIONI CIMITERIALI**

## **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina le concessioni di aree e dei manufatti cimiteriali (loculi, tombe, ossari) posti nel civico cimitero di Maltignano.

## **Art. 2 - Tumulazioni**

Nel cimitero comunale sono tumulati, salvo diversa indicazione delle persone interessate:

- a) i cadaveri delle persone morte fuori comune ma aventi in vita la residenza nel Comune di Maltignano;
- b) i cadaveri della persone morte nel territorio del Comune di Maltignano qualunque ne fosse in vita la residenza;
- c) i cadaveri delle persone che, a prescindere dal Comune di residenza e dal Comune del decesso, rientrano negli *aventi diritto* alla tumulazione in loculo, tomba od ossario del cimitero comunale;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Dpr del 10.9.1990 n. 285
- e) le parti anatomiche riconoscibili
- f) le ossa, i resti mortali e le ceneri derivanti da cadaveri di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) e f)

## **Art. 3 - Caratteristiche delle concessioni**

Le aree ed i manufatti cimiteriali, oggetto di concessione amministrativa, sono soggetti al regime di demanio pubblico (art. 824 del C.C.). Pertanto la concessione assegna temporaneamente il diritto d'uso del manufatto ma non ne trasferisce la proprietà.

Le aree ed i manufatti cimiteriali ed il loro relativo diritto d'uso non sono commerciabili ed il concessionario non può trasferirli, a nessun titolo e ragione, ad altri, né permutarli, né consentirne l'uso a soggetti diversi dagli *aventi diritto* di cui al successivo articolo 5.

La concessione del diritto d'uso dell'area o del manufatto cimiteriale è atto unilaterale dell'amministrazione Comunale. La disciplina dei rapporti tra comune e concessionario deve essere oggetto di apposita convenzione, le cui spese di registrazione, in caso d'uso, sono a carico del concessionario.

Il dirigente responsabile provvederà alla sottoscrizione della convenzione unitamente al concessionario.

L'atto di concessione deve indicare:

- 1) la natura della concessione
- 2) l'inizio e la fine della concessione
- 3) la durata

- 4) la persona concessionaria
- 5) in caso di loculi, le salme, i resti ossei, i resti mortali o ceneri destinati ad essere accolte nel manufatto e i criteri per la loro precisa individuazione
- 6) in caso di minicappelle e cappelle di famiglia realizzate da privati su aree date in concessione, le salme destinate ad esservi raccolte e i criteri per la loro precisa individuazione
- 7) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca
- 8) il corrispettivo di concessione, così come risultante dal tariffario che deve essere approvato, rivisto e aggiornato dalla Giunta Comunale.

#### **Art. 4 - Durata delle concessioni**

La concessione delle aree, dei loculi, delle tombe di famiglia e degli ossari è a tempo determinato.

Le concessioni dei loculi che si verificheranno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento hanno una durata di anni 60. Le concessioni delle aree e delle tombe di famiglia hanno una durata di anni 99. Le concessioni degli ossari hanno una durata di anni 99.

Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 del presente regolamento, la durata delle nuove concessioni decorre dalla data di sottoscrizione della scrittura privata.

Alla scadenza è consentito il rinnovo una sola volta, per un uguale periodo di tempo, dietro pagamento della tariffa che sarà vigente all'epoca.

La concessione può essere rinnovata per iniziativa del concessionario, ovvero dei discendenti, entro l'ultimo anno del periodo di concessione.

La concessione d'uso è subordinata al pagamento di una somma, il cui importo e le relative modalità di versamento sono stabilite con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

#### **Art. 5 - Aventi diritto**

Gli *aventi diritto* alla tumulazione nei loculi, ossari o tombe di famiglia, comprese quelle costruite dai privati su aree cimiteriali date in concessione, sono i seguenti:

- 1) i concessionari;
- 2) i parenti del concessionario, entro il 3° grado;
- 3) gli zii ed i nipoti del concessionario;
- 4) i conviventi di fatto, per dichiarazione resa sotto personale responsabilità dal concessionario
- 5) *i figli dei conviventi di fatto, per dichiarazione resa sotto personale responsabilità del concessionario*

#### **Art. 6 - Concessione loculi**

Si dà luogo alla concessione di un loculo, su richiesta dell'interessato residente a Maltignano, quando si è in presenza di salma di persona *avente diritto* da tumulare. In tale occasione possono essere concessi due loculi, il secondo dei quali da utilizzare per la riunificazione della salma di un parente *avente diritto* ovvero da tenere a disposizione del coniuge che abbia compiuto i 65 anni d'età.

Quando la disponibilità dei loculi lo consente in base ad una valutazione oggettiva dell'Ufficio, e fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 11 del presente regolamento, uno o due loculi possono essere concessi, anche senza che ricorra il caso della tumulazione, a persona residente a Maltignano che abbia almeno 65 anni compiuti.

Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'assegnazione dei loculi avviene d'ufficio, partendo dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra iniziando dalla prima fila disponibile, in basso, per poi passare, via via, alle file superiori, senza lasciare, ove possibile, loculi liberi.

La concessione non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione non può essere fatta a persona che mira a farne oggetto di lucro o di speculazione.

### **Art. 7 - Concessione tombe di famiglia**

Si dà luogo alla concessione di tomba di famiglia realizzata dal Comune o di area cimiteriale ove poterla costruire, se già disponibili, su richiesta dell'interessato residente a Maltignano, in presenza di salma da tumulare di persona avente diritto.

La tomba di famiglia o l'area cimiteriale può essere concessa anche allo scopo di riunire due o più salme di persone *aventi diritto* già tumulate individualmente, con l'obbligo in tal caso di retrocedere al Comune i loculi liberati.

Quando la disponibilità lo consente in base ad una valutazione oggettiva dell'Ufficio, possono essere concesse aree o tombe di famiglia realizzate dal comune anche in assenza di salme da tumulare o di permutate con altri loculi purché nel nucleo dei parenti del richiedente *aventi diritto* vi sia almeno una persona con oltre 65 anni d'età.

La richiesta di concessione deve essere presentata in marca da bollo, utilizzando apposita modulistica predisposta dal Responsabile del Servizio competente.

### **Art. 8 - Concessione Ossari**

Si dà luogo alla concessione di ossario su richiesta dell'interessato in presenza di resti mortali disponibili o in procinto di essere riordinati in seguito ad esumazione o estumulazione.

### **Art. 9 - Concessioni straordinarie**

Possono essere altresì stipulate concessioni straordinarie in favore di soggetti che, pur non rientrando nelle casistiche previste dagli articoli precedenti:

- 1) siano nati nel Comune di Maltignano
- 2) abbiano avuto in passato la residenza nel Comune di Maltignano per almeno 15 anni
- 3) abbiano avuto con Maltignano notori legami per vincoli di parentela o di altro genere.

Tale concessione straordinaria deve essere autorizzata dalla Giunta Comunale, sentito il parere del Responsabile del Servizio competente, tenuto conto del numero dei manufatti disponibili.

*Se il numero di manufatti cimiteriali a disposizione del Comune è inferiore a 20, la concessione straordinaria non può essere autorizzata.*

### **Art. 10 - Concessione manufatti a persone residenti fuori comune**

Si dà luogo alla concessione di manufatti cimiteriali a persone residenti fuori comune, senza la preventiva autorizzazione della Giunta Comunale, nei seguenti casi:

- 1) quando si tratta di parente - "*avente diritto*" in base al precedente art. 5 - di defunto nel Comune di Maltignano ovvero in esso residente in vita;

- 2) quando la concessione avviene in luogo di permuta con altri manufatti dei cimiteri comunali di cui l'interessato è concessionario, allo scopo di riunire il nucleo familiare
- 3) per tumulare la salma di parenti "aventi diritto" non residenti in vita a Maltignano ma che abbiano un parente entro il 2° grado già tumulato presso il cimitero comunale.

*Se il numero di manufatti cimiteriali a disposizione del Comune è inferiore a 20, alla concessione di cui al comma precedente non può darsi luogo.*

#### **Art. 11 – Concessione di manufatti di nuova realizzazione**

In occasione della realizzazione di nuovi manufatti cimiteriali, siano essi loculi che tombe di famiglie, gli stessi possono essere concessi, in assenza di stato di necessità in atto, nel rispetto dei limiti quantitativi e di età previsti dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento e tenendo altresì conto delle disponibilità consentite in base ad una valutazione oggettiva dell'Ufficio competente, che dovrà comunque riservare un numero complessivo di loculi non inferiore a quello medio annuale dei decessi nel territorio comunale.

La concessione deve essere preceduta da apposito bando, nel quale il Responsabile del Servizio competente deve illustrare la tipologia e il numero dei manufatti assegnabili, il costo e le modalità di pagamento degli stessi, il termine entro il quale deve essere presentata la richiesta al Comune, chi può fare la richiesta e le modalità e i criteri con cui si procederà all'assegnazione.

Laddove il numero di richieste dovesse superare il numero dei manufatti concedibili, il Responsabile del Servizio procederà all'assegnazione, nel giorno e all'ora da stabilirsi e da pubblicizzare con appositi avvisi, con il sistema del sorteggio. In caso contrario, i manufatti saranno assegnati d'ufficio rispettando l'ordine cronologico di acquisizione al protocollo.

Nello specifico, verificandosi l'ipotesi disciplinata dal presente articolo, debbono essere rispettati i seguenti criteri generali:

- 1) in caso di loculi, quelli posti nella prima, seconda e terza fila, a partire dal basso, sono da destinare *in primis*, con o senza sorteggio in base alle richieste pervenute, ai cittadini residenti a Maltignano; i richiedenti residenti eventualmente non sorteggiati potranno ottenere, qualora interessati, i loculi posti nella fila immediatamente successiva.
- 2) abrogato
- 3) Per l'assegnazione degli ossari si applicano, in quanto compatibili, i criteri di cui ai precedenti punti 1) e 2)
- 4) Se i richiedenti hanno già in concessione altri manufatti nell'ambito dello stesso cimitero, sono tenuti a retrocederli al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La presente norma cessa di avere vigore allorché nel civico cimitero non vi siano più manufatti disponibili alla "pre-concessione".

#### **Art. 11 bis – Concessione delle aree per la costruzione di nuove tombe di famiglia (cappelle o mini-cappelle)**

La concessione di aree cimiteriali per la costruzione di nuove tombe di famiglia (cappelle o mini-cappelle) può aver luogo solo sulla base della disponibilità del cimitero e subordinatamente alle previsioni del piano del cimitero.

Alle sepolture private contemplate nel presente articolo si applicano le disposizioni generali stabilite dal DPR n°285/1990 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni e le riesumulazioni.

La concessione delle aree disponibili individuate deve essere preceduta da apposito bando, nel quale il Responsabile del Servizio competente deve illustrare i requisiti di partecipazione, le dimensioni e la localizzazione dell'area, il corrispettivo di concessione e le modalità di versamento, il termine entro il quale deve essere presentata la richiesta al Comune, le modalità ed i criteri con cui si procederà all'assegnazione.

La concessione deve avvenire nei confronti di cittadini residenti a Maltignano, nel rispetto dei limiti previsti dal precedente articolo 7. In mancanza di richieste da parte di cittadini residenti, ove ritenuto opportuno e solo se sia stato debitamente previsto nel bando di assegnazione, la concessione potrà essere disposta, in via eccezionale, anche nei confronti di cittadini non residenti a condizione che questi ultimi abbiano parenti già tumulati nel cimitero di Maltignano.

Se i richiedenti hanno già in concessione altri manufatti nell'ambito dello stesso cimitero, sono tenuti a retrocederli al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione non può essere fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

La concessione deve risultare da scrittura privata. Prima della stipulazione dell'atto, il concessionario deve corrispondere il corrispettivo in vigore dell'area al momento della domanda di concessione.

Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera e al posto, sulla base di specifiche indicazioni formulate dall'Ufficio Tecnico comunale.

#### **Art. 11 ter – Obblighi derivanti dalla concessione dell'area cimiteriale: costruzione delle opere**

Ove l'area cimiteriale sia stata concessa per la costruzione di cappella o mini cappella, la concessione impegna alla sollecita presentazione del progetto, al massimo entro 6 mesi dalla data di assegnazione, e all'esecuzione del manufatto entro i termini di validità del permesso di costruire.

Il progetto deve essere approvato dal Responsabile del Settore Tecnico comunale e la costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa.

Nel caso in cui, per motivato e documentato impedimento, non riesca a presentare il progetto e/o a completare l'opera entro i termini di cui al primo comma, il concessionario può chiedere la proroga, che potrà essere concessa, previa valutazione ed accoglimento delle motivazioni rappresentate, solo per il tempo stimato dall'Ufficio tecnico comunale.

Qualora non provveda entro i termini concessi ed indicati nel presente articolo, il concessionario decade dalla concessione e il Comune torna nella piena ed esclusiva disponibilità dell'area assegnata, così come previsto dal secondo comma del successivo articolo 18.

#### **Art. 11 quater – Ulteriori obblighi a carico del concessionario: interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione**

Il concessionario, una volta realizzata la cappella o la mini-cappella, è tenuto ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria atti al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del manufatto.

Il concessionario è tenuto a dare comunicazione al Servizio Cimiteriale e all'Ufficio Tecnico comunale di ogni lavoro di manutenzione da eseguire, fatte salve le ulteriori autorizzazioni prescritte da leggi speciali. In caso contrario soggiace alle sanzioni di legge.

In caso di necessità ed urgenza il Comune può prescrivere al concessionario l'esecuzione delle opere di cui al comma 1 e, nel caso di inerzia dello stesso, intervenire direttamente con successiva rivalsa sul concessionario delle spese sostenute. Qualora il concessionario rifiuti il pagamento di quanto dovuto, decadrà immediatamente dalla concessione e verrà avviata la procedura di recupero del credito nei modi di legge. Qualora inoltre il concessionario sia irreperibile (per emigrazione, decesso, ecc.) gli verrà notificato l'importo da pagare con affissione all'albo pretorio secondo le forme di legge e, alla scadenza, qualora nessuno provveda al pagamento del debito, verrà avviata la procedura di decadenza, ed il comune, espletati gli atti di legge, rientrerà nel pieno possesso dell'area e dell'eventuale manufatto sopra insistente.

È fatto assoluto divieto al concessionario, pena la decadenza della concessione, di sub concedere la tomba o parte di essa (es. uno o più loculi) ad altri diversi da quelli indicati all'art. 5.

#### **Art. 11 quinquies - Recupero delle aree in seguito a retrocessione.**

Il concessionario dell'area sulla quale non siano state eseguite opere, può retrocedere, salvo i casi di decadenza, l'area al Comune, che ha la facoltà di accettare, ottenendo il rimborso di una somma pari a 1/99 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, decurtato del 10 %, moltiplicato per il numero di anni di durata residua della concessione.

Se il concessionario decide volontariamente di retrocedere al Comune, che ha la facoltà di accettare, l'area cimiteriale perché non intende portare a termine la costruzione ivi intrapresa o sulla quale il manufatto sia stato già interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri e resti, si applica il comma precedente.

Al concessionario rinunciante, o suoi aventi titolo, è riconosciuto, previa accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, sulla base di una valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere eseguite.

In ogni caso, la retrocessione dell'area cimiteriale non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna. Il concessionario o i suoi aventi titolo possono esercitarla esclusivamente nei confronti del Comune, che ha la facoltà di accettarla, e mai, sotto qualsiasi forma, in favore di terzi.

#### **Art. 11 sexies - Responsabilità e deposito cauzionale**

I concessionari delle aree cimiteriali sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo 11 ter sono subordinate al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale, a garanzia della corretta esecuzione della opera e del risarcimento di eventuali danni.

**L'importo relativo al deposito cauzionale è pari al 10% dell'importo dei lavori da realizzare la cui spesa è attestata mediante stima sottoscritta da tecnico abilitato.**

**Detta cauzione sarà prestata mediante bonifico bancario, ovvero mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa.**

**Il deposito cauzionale sarà svincolato a richiesta dopo l'ultimazione dei lavori e previa verifica dell'integrità delle opere preesistenti**

**Art. 11 septies - Recinzione aree. Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche. Introduzione e deposito di materiali. Materiali di scavo.**

Nella costruzione di cappelle o mini-cappelle l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio, e pagare l'occupazione dello spazio conseguente secondo le tariffe in vigore per gli spazi urbani occupati. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

E' permessa la circolazione dei veicoli dell'impresa per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del competente ufficio tecnico comunale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, calce ecc.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o d'imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

**Art. 11 octies - Orario di lavoro e sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti.**

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Sindaco. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'Ufficio.

In occasione della Commemorazione dei Defunti, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

**Art. 11 nonies - Vigilanza**

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti autorizzati e ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Comune dei provvedimenti previsti della Legge.

L'ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione delle cappelle o mini-cappelle private e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 11 sexies.

**Art. 12 – Concessione di loculi a persone non abbienti**

Chi versa in disagiate condizioni economiche e deve provvedere alla tumulazione di persona avente diritto ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, può ottenere, a condizione che non abbia altri parenti in grado di farvi fronte, un abbattimento del costo del loculo pari al 50 %.

Per poter beneficiare del predetto abbattimento, la persona interessata deve allegare alla richiesta del loculo una copia dell'attestazione ISEE il cui valore non deve essere superiore a 3.500,00 euro, rivalutabile in base all'indice ISTAT.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.31 del 19-10-2018 COMUNE DI MALTIGNANO

Ferme restando le condizioni di cui al primo comma, laddove il valore dell'ISEE sia compreso tra 0,00 euro e 1.000,00 euro, il costo del loculo può essere abbattuto del 60 %.

Spetta al Responsabile del Servizio competente pronunciarsi, di volta in volta, con propria determinazione, sulla richiesta di abbattimento del costo del loculo, nonché sull'eventuale possibilità di concedere al richiedente la rateizzazione dello stesso.

In caso di richiesta di rateizzazione, il numero massimo di rate mensili concedibili è pari a 12, oltre agli interessi legali.

### **Art. 13 – Concessione temporanea di loculi**

La concessione temporanea di un loculo, in caso di tumulazione, è ammessa, su richiesta motivata dell'interessato, solo in casi eccezionali, sui quali la Giunta Comunale ogni volta dovrà favorevolmente esprimersi.

In ogni caso la concessione temporanea del loculo potrà essere autorizzata solo per un periodo massimo di quattro anni e solo dietro versamento di cauzione e pagamento di un canone annuo i cui importi sono stabiliti dalla Giunta Comunale con proprio atto.

L'eventuale mancanza di un loculo vicino a quello in cui è stata tumulata la salma non può essere ritenuta motivazione valida e sufficiente per giustificare la richiesta di concessione temporanea del loculo stesso.

### **Art. 14 - Retrocessione manufatti cimiteriali**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 quinquies del presente regolamento in merito alla retrocessione delle aree cimiteriali avute in concessione per la costruzione di cappelle o mini-cappelle private, la rinuncia alla concessione dei loculi (retrocessione) è ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune, essendo vietata qualsiasi forma di trasferimento o di cessione tra privati o per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto e comporta l'immediata decadenza della concessione.

La rinuncia può aver luogo quando il loculo non sia stato occupato da salma o quando, essendo stato occupato, la salma sia stata trasferita in altro manufatto dello stesso cimitero o in altro cimitero.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

In caso di retrocessione di manufatti della durata inferiore a 99 anni, spetterà al concessionario rinunciante o ai suoi aventi titolo il rimborso di una somma pari al prezzo di concessione in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, decurtato del 30 % se utilizzato o del 10 % se mai utilizzato, diviso il numero di anni di durata della concessione, moltiplicato per il numero di anni di durata residua, in base alla seguente formula:

$$\frac{\text{prezzo vigente} - \text{percentuale del 30\% oppure del 10 \%}}{\text{Numero di anni di durata della concessione}} \times \text{numero di anni di durata residua}$$

In caso di retrocessione di manufatti della durata di 99 anni, spetterà al concessionario rinunciante, o ai suoi aventi titolo, il rimborso di una somma pari al prezzo di concessione in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, decurtato del 30 % se utilizzato o del 10 % se mai utilizzato, diviso 99 (durata della concessione), moltiplicato per il numero di anni di durata residua, in base alla seguente formula:

$$\frac{\text{prezzo vigente} - \text{percentuale del 30\% oppure del 10 \%}}{99 \text{ (durata della concessione)}} \times \text{numero di anni di durata residua}$$

In caso di retrocessione di manufatti di durata perpetua, spetterà al concessionario rinunciante, o ai suoi aventi titolo, il rimborso di una somma pari ad 1/3 del prezzo di concessione in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune,

DELIBERA DI CONSIGLIO n.31 del 19-10-2018 COMUNE DI MALTIGNANO

decurtato del 30 % se utilizzato o del 10 % se mai utilizzato. Detto rimborso potrebbe essere maggiorato fino ad un massimo di un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 11 quinquies.

#### **ART. 15 – Trasferimento di salme all'interno dello stesso cimitero**

Il trasferimento di salme da un loculo ad un altro nello stesso cimitero è consentito solamente nel caso di abbinamento di salme di congiunti, intendendosi per tali solamente il coniuge, il genitore, figli, sorelle o fratelli anche non conviventi.

Salvo il caso in cui il concessionario dimostri di averne ancora diritto, il loculo che si è liberato torna nella disponibilità del Comune, il quale procederà al rimborso della retrocessione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 14.

#### **Art. 16 - Revoca della concessione**

Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 285/1990, è facoltà dell'Amministrazione comunale ritornare in possesso delle aree e di qualsiasi manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Comune con provvedimento motivato del Responsabile del Servizio incaricato, previo accertamento dei relativi presupposti, e i concessionari hanno diritto ad ottenere a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, l'uso di un manufatto equivalente nell'ambito dello stesso cimitero ed altresì il diritto al trasporto gratuito dei feretri o dei resti mortali dal vecchio al nuovo manufatto.

Il provvedimento dirigenziale di revoca deve essere notificato al concessionario, il quale potrà ricorrere in base alle normative vigenti. Qualora il concessionario fosse irreperibile o sconosciuto, dell'adozione del provvedimento deve essere data comunque notizia mediante affissione di apposito avviso sia sul manufatto interessato, sia all'Albo pretorio comunale, sia all'ingresso del cimitero, per la durata di 90 giorni.

#### **Art. 17 – Decadenza della concessione**

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- 6) quando viene accertato che la concessione è oggetto di lucro o di speculazione
- 7) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso alla sepoltura
- 8) quando il manufatto risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto e che l'ultima tumulazione sia stata effettuata da almeno 50 anni
- 9) in caso di ripetuto inadempimento degli obblighi relativi alla manutenzione del manufatto
- 10) in ogni altro caso di accertate e ripetute inadempienze agli obblighi previsti nell'atto di concessione
- 11) quando il concessionario non ha provveduto a presentare il progetto e/o a costruire i manufatti sull'area assegnata entro i termini indicati nel precedente art. 11 ter

Nei casi previsti dai numeri 3), 4) e 5) di cui al comma precedente, la dichiarazione di decadenza, di competenza del Responsabile del Servizio incaricato, deve essere adottata previa regolare diffida da notificare al concessionario o agli aventi diritto, in quanto noti e

reperibili. In caso di irreperibilità, la diffida deve essere pubblicata all'Albo pretorio Comunale, all'ingresso del cimitero e sul manufatto interessato per la durata di 60 giorni consecutivi.

### **Art. 18 - Effetti della revoca e della decadenza**

Dopo che il provvedimento di revoca o di decadenza è divenuto esecutivo, il Dirigente responsabile, sentito il Dipartimento di Prevenzione dell'ASUR Marche – zona Territoriale n. 13 di Ascoli Piceno, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'eventuale estumulazione dei feretri e alla collocazione dei relativi resti mortali secondo le norme vigenti, anche in assenza del concessionario

Una volta liberati, il manufatto e l'area cimiteriale assegnata, unitamente all'eventuale manufatto sopra insistente, torneranno nella piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti o indennizzi, anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del vigente codice civile.

### **Art. 19 - Estinzione della concessione**

Tutte le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero in seguito alla soppressione del cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. n. 285/1990.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, dei resti mortali o delle ceneri, provvederà il Comune.

### **Art. 19 bis - Accesso al cimitero per lavori**

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, previa autorizzazione del Comune.

L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa a eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente del Comune.

Per le semplici riparazioni, pulitura lapidi croci ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale. Le attività fisse, anche se a carattere accessorio ai lavori di cui sopra, non possono essere svolte all'interno dell'area cimiteriale.

Il personale delle imprese, o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

### **Art. 20 - Efficacia delle disposizioni del regolamento**

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche alle concessioni e ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 4 del presente regolamento, laddove un loculo sia stato già utilizzato e, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, la relativa concessione d'uso non sia stata ancora formalizzata con la sottoscrizione della convenzione, la decorrenza della concessione avrà inizio dal giorno in cui è stata tumulata la salma.

Le scritture private disciplinanti la concessione d'uso dei manufatti che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, non sono state ancora stipulate, saranno adottate entro il 31/05/2007.

### **Art. 21 – Autorizzazioni e cautele**

Il codice Civile riconosce entro il 6° grado il vincolo di parentela (articoli 74, 75, 76 e 77), pertanto, chi richiede un qualsiasi servizio di competenza dei servizi cimiteriali, si intende che agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti i cointeressati ed aventi diritto , riconosciuti dallo stesso Codice.

In caso di contestazione tra aventi diritto entro il 6° grado, l'amministrazione comunale resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza passata in giudicato.

### **Art. 22 – Responsabili dei servizi di polizia mortuaria**

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 ed in rapporto alle reali funzioni e competenze per la gestione dei servizi di cui al presente regolamento, nomina il responsabile o i responsabili del Servizio di Polizia Mortuaria.

I suddetti responsabili, nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza, si avvalgono della struttura del Dipartimento di Prevenzione dell'ASUR Marche – Zona Territoriale n. 13.

### **Art. 22 bis – Servizi gratuiti e a pagamento**

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati come gratuiti dalla Legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate
- il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato all'art. 12.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento di un corrispettivo che deve risultare da apposito tariffario alla cui approvazione, revisione e periodico aggiornamento provvede la Giunta Comunale con propri atti.

Il Comune, con proprio atto o più atti di indirizzo, può altresì individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione comunale.

### **Art. 23 – Disposizioni finali**

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

### **Art. 24 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di sua approvazione.

APPROVATO E SOTTOSCRITTO AI SENSI DELL'ART. 25, C. 4, DELLO STATUTO COMUNALE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to CAROPRESO LUIGI

**IL SINDACO**

F.to FALCIONI ARMANDO

---

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 25-10-2018 la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi [n° 767 Reg. Pubblicazioni].

**II SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19-10-2018 in quanto trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

**CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio di questo Comune dal 25-10-2018 al 09-11-2018 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi..

Maltignano, li 10-11-2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

	<p>La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.</p> <p>MALTIGNANO, li 25-10-2018</p> <p><b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b> Dott. CAROPRESO LUIGI</p>
--	---